

Sent. n. 78/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,
visto l'atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Udito all'udienza tenuta in data 22/01/2024 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Samuele Scalise con delega orale dell'Avv.
Paolo Celli per il ricorrente e l'Avv. Andrea Botta
per l'INPS;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78468 del registro di
Segreteria, promosso dal sig. XX,
rappresentato e difeso, come da procura in calce al
presente ricorso, dall'Avv. Paolo Celli (C.F.
CLLPLA64A25H501Q, pec paolocel-
li@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domici-

liato presso il di lui studio sito in Roma alla Via
Luigi Rizzo n. 72.

Contro

INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in
persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso nel presente giu-
dizio dall'avv. Filippo Mangiapane ed elettivamente
domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29,

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha
chiesto l'accertamento del diritto ai sensi e per
gli effetti di quanto previsto dall'art. 54, comma
1, del DPR 1092/73, al ricalcolo, riliquidazione e
pagamento del trattamento pensionistico erogato, con
attribuzione alla parte retributiva della pensione
dell'aliquota di rendimento del 44% per le anzianità
di servizio maturate fino al 31.12.1995.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria
con la quale ha rappresentato che:

- l'Inps, ha emanato la Circolare numero 44 del
23-03-2022, ed ha impartito alle Sedi terri-
toriali l'indicazione di procedere al rical-
colo con il 2,44 gli aventi diritto a decor-
rere dal 1 gennaio 2022;

- Il trattamento dell'attuale ricorrente è stato già ricalcolato con atto n. RMT103202200925 del 19 aprile 2022 ed applicazione dell'aliquota del 2,44% e gli arretrati sono stati corrisposti con la rata di luglio 2022 come comunicato dalla Sede di Roma Tuscolano, con conseguente cessazione della materia del contendere.

3.A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1.In considerazione che nelle more del giudizio la prestazione pensionistica domandata con l'atto introduttivo del giudizio è stata liquidata, e delle rinuncia agli atti formalizzata dal ricorrente va dichiarata l'estinzione del processo.

2. Spese di lite compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara l'estinzione del giudizio in epigrafe per rinuncia. Spese di lite compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del
22 gennaio 2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 27.02.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA